

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2058

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, dispone la proroga del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al 31 maggio 1990.

La decretazione d'urgenza, che si rende necessaria al fine di evitare l'interruzione dei benefici contributivi, ribadisce all'articolo 1 il precedente sistema di fiscalizzazione (quota capitaria uguale per uomini e donne), confermando relativamente al 1990 le misure in quota fissa del beneficio riconosciuto per l'anno 1989 dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Resta, pertanto, immutato l'impianto dell'intervento, differenziato a seconda che le imprese beneficiarie operino o meno nei territori del Mezzogiorno, secondo le seguenti misure:

a) imprese industriali ed artigiane, di autotrasporto ed armatoriali:

lire 55.000 mensili *pro capite*.

Per le imprese operanti nel Sud sono previste ulteriori lire 77.000 mensili *pro capite*;

b) imprese alberghiere, imprese commerciali con più di quindici dipendenti, aziende termali, pubblici esercizi, compresi quelli cinematografici, agenzie di viaggio, complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, imprese commerciali esportatrici abituali, enti assistenziali e concessionari di impianti di trasporto con fune:

lire 21.000 mensili *pro capite*.

Per le imprese operanti nel Sud sono previste ulteriori lire 18.500 mensili *pro capite*;

c) imprese agricole del Centro-Nord:
lire 85.000 mensili *pro capite*.

Per le imprese agricole del Mezzogiorno è opportuno ricordare che le medesime beneficiano dello sgravio contributivo percentualizzato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1988.

Considerata la permanente gravità degli squilibri occupazionali a danno di taluni gruppi sociali, come le donne e i giovani, si riconosce l'ulteriore beneficio di lire 56.000 mensili per le donne e per i giovani di età non superiore ai ventinove anni, qualora si tratti di persone assunte in aggiunta al numero dei lavoratori già occupati.

L'articolo 2 contiene una disposizione che differisce sino al 31 maggio 1990 gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Restano confermate le disposizioni concernenti le modalità applicative della fiscalizzazione, le condizioni per il godimento della stessa e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, l'obbligo di comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, nonché quelle dettate a tutela dell'ambiente.

L'articolo 3 dispone che la riscossione del contributo per l'assistenza alla gente di mare, già dovuto al soppresso ENAGM, attualmente riscosso a cura dell'Ispettorato per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, sia affidata alle Casse marittime, dotate di idonea struttura amministrativa, in analogia a quanto avvenuto per la contribuzione sociale di malattia.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. - È prevista la concessione di una parziale fiscalizzazione dei contributi di malattia sino al 31 maggio 1990.

L'onere conseguente al beneficio in parola, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, risulta dalla tabella 1.

Articolo 2. - Si prevedono il differimento degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 per il personale già assunto, nonché la proroga dello sgravio totale per nove anni per personale nuovo assunto sino alla stessa data. L'onere che ne consegue, valutato rispettivamente in lire 2.642 miliardi e lire 759 miliardi, risulta dalla tabella 2.

TABELLA 1

FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA

DESTINATARI	ADDETTI	IMPORTO FISCALIZZATO PER ADDETTO (LIRE)		Onere complessivo in mld
		Mensile	Semestrale	
<i>Centro-Nord:</i>				
Imprese industriali ed artigiane, armatoriali, dei trasporti	3.186.000	55.000	330.000	1.051,4
Marittimi senza continuità di rapporto di lavoro: importo ag- giuntivo	8.000	18.330	110.000	0,9
<i>Mezzogiorno:</i>				
Imprese industriali ed artigiane, armatoriali, dei trasporti	713.000	132.000	792.000	564,7
Marittimi senza continuità di rapporto di lavoro: importo ag- giuntivo	8.000	44.000	264.000	2,1
<i>Centro-Nord:</i>				
Alberghi, pubblici esercizi, enti di assistenza, eccetera	611.700	21.000	126.000	77,0
<i>Mezzogiorno:</i>				
Alberghi, pubblici esercizi, enti di assistenza, eccetera	157.600	39.500	237.000	37,3
<i>Donne nuove assunte</i>	130.000	56.000	336.000	43,6
<i>Giovani nuovi assunti</i>	100.000	56.000	336.000	33,6
<i>Imprese agricole del Centro-Nord .</i>	141.800	85.000	510.000	72,4
				1.883,0

TABELLA 2

PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

A) Sgravio per il personale già assunto

TIPO SGRAVIO	Monte retributivo preconsuntivo 1989 (a)	Proiezione 1990 (+ 8,5%)	Periodo riferimento dicem. 1989 maggio 1990	Aliquota media (%)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire)
Sgravio generale	22.086	23.963	12.903	18,50 (b)	2.387	2.387
Sgravio totale	6.961	7.553	4.067	30,67 (c)	1.247 (d)	255
TOTALE					3.634	2.642

B) Nuovi assunti (proiezione novennale 1993-2001)

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (in milioni di lire)	Nuovi assunti (numero unità)		Retribuzione annua totale (in miliardi di lire)	Retribuzione totale 9 anni (in miliardi di lire)	Aliquota (%)	Onere sgravio totale (in miliardi di lire)
	annue	semestrali				
25	22.000	11.000	275	2.475	30,67 (e)	759

(a) Stime sulla base delle previsioni assestate INPS.

(b) 8,50 per cento (sgravio generale) + 10 per cento (media sgravi aggiuntivi).

(c) Media dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(d) Onere già coperto per complessive lire 992 miliardi con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

(e) La retribuzione media di lire 25 milioni annui nell'arco temporale dei nove anni sconta l'ipotesi di una retribuzione individuale iniziale di lire 18 milioni circa ed un incremento annuo del 6,5 per cento circa.

DISEGNO DI LEGGE

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1,

della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Differimento di termine per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno).

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Accertamento e riscossione dei contributi assistenziali per i marittimi)

1. Le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo contenute

nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. I predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con le medesime modalità e scadenze dei contributi di malattia.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - CIRINO
POMICINO - CARLI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI